Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 146 del 30 maggio 1983

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 30 maggio 1983** **SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 31

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 3 maggio 1983, n. **21.**

Decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, recante nuova tabella delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e modifiche al regime delle detrazioni d'imposta.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 3 maggio 1983, n. 21. — *Decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, recante nuova tabella delle aliquote della imposta sul reddito delle persone fisiche e modifiche al regime delle detrazioni d'imposta.*

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALIQUOTE E DI DETRAZIONI AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 3 maggio 1983, n. **21.**

Decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, recante nuova tabella delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e modifiche al regime delle detrazioni d'imposta.

Alle intendenze di finanza
Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette
Agli uffici distrettuali delle imposte dirette
Ai centri di servizio imposte dirette di Roma e Milano
Alle direzioni provinciali dello Stato
Alle ragionerie provinciali dello Stato
Al comando generale della Guardia di Finanza
Al Consorzio nazionale esattori

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ai Ministeri
Alla Ragioneria Generale dello Stato
Alle ragionerie centrali dei Ministeri
All'Istituto nazionale della Previdenza Sociale
Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALIQUOTE E DI DETRAZIONI AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Premessa

La legge 28 febbraio 1983, n. 53, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 1° marzo 1983, in sede di conversione del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, recante misure in materia tributaria, ha apportato modifiche anche alla disciplina delle imposte sul reddito.

Tali modifiche, com'è noto, realizzano il protocollo generale di accordo sulle questioni attinenti il contenimento del costo del lavoro per la parte concernente la ristrutturazione dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche tendente sia alla neutralizzazione del drenaggio fiscale sia ad una più equa distribuzione del carico tributario, secondo le linee già indicate dall'Amministrazione finanziaria e verificate con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Qui di seguito si riassumono le sole modifiche introdotte dalla predetta legge di conversione mediante la sostituzione dell'art. 4 del citato decreto-legge con il più ampio articolo 3, limitatamente a quelle disposizioni che hanno immediate ripercussioni sulla disciplina delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e concernenti in particolare le materie indicate nei sotto elencati punti:

1) sostituzione della tabella delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche allegata alla legge 2 dicembre 1975, n. 576, con adeguamento del numero degli scaglioni e della misura delle aliquote al mutato valore monetario;

2) elevazione a L. 96.000 della detrazione d'imposta per quota esente di cui all'art. 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 se il reddito complessivo netto non supera lire 10 milioni e, in caso contrario, la conferma dell'importo di L. 36.000;

3) elevazione a L. 240.000 della detrazione spettante per coniuge a carico di cui al precitato art. 15, n. 1);

4) aumento delle detrazioni spettanti per figli minori e assimilati di cui al n. 2) del predetto art. 15, nella misura prevista per il solo anno 1982, dall'art. 1, secondo comma, n. 1), della legge 29 settembre 1982, n. 683;

5) elevazione a L. 2.750.000 del limite di redditualità previsto nei numeri 1), 2) e 3) del secondo comma del ripetuto art. 15 per la configurazione di a carico del coniuge, dei figli e delle altre persone di cui all'art. 433 del codice civile;

6) aumento a L. 252.000 della detrazione per spese di produzione del reddito di lavoro dipendente, prevista dal primo comma, lettera *a*), dell'art. 16 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 597. Conseguente aumento a L. 270.000 e a L. 252.000, delle detrazioni previste, sempre dall'art. 16 anzicitato, per i titolari di redditi da pensione;

7) aumento a L. 180.000 della ulteriore detrazione di imposta di L. 130.000 di cui all'art. 11 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, e contestuale aumento a L. 4.500.000 del limite di redditualità di L. 3.500.000 previsto dallo stesso articolo;

8) concessione di una ulteriore detrazione d'imposta, in misura a scalare per scaglioni di reddito fino a 9, 10, 12, 15 e 16 milioni di lire, per i redditi di lavoro dipendente ed assimilati di importo non superiore a detta ultima cifra. Previsione di un correttivo onde evitare che, per effetto della minore misura della detrazione a scalare, il reddito netto si riduca ad un importo inferiore a quello che residua nello scaglione precedente dopo lo scomputo dell'imposta lorda ad esso corrispondente, diminuita della rispettiva detrazione;

9) introduzione di una ulteriore detrazione non cumulabile con quella di cui al precedente n. 8), per i titolari di reddito di lavoro autonomo (diversi da quelli determinati forfettariamente ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597) e di impresa minore (esclusi quelli determinati forfettariamente ai sensi del successivo art. 72-*bis*) nella misura di L. 200.000 se tali redditi, cumulativamente, non superano i 6 milioni di lire, ovvero di L. 100.000 se gli stessi redditi sono superiori complessivamente a 6 milioni ma non a lire 12 milioni. A tal uopo, dopo il precitato art. 16, è stato aggiunto un apposito art. 16-*bis*. Previsione di un correttivo analogo a quello esposto al punto precedente;

10) previsione, per l'anno 1984, di un ulteriore aumento, fino ad un limite massimo del 10%, delle detrazioni per carichi di famiglia, per spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro dipendente nonchè dei nuovi importi dell'ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente e autonomo e dei relativi limiti di reddito afferenti ai singoli scaglioni, in rapporto alla variazione percentuale dell'indice medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel periodo 1° dicembre 1983 - 30 novembre 1984 rispetto al periodo 1° dicembre 1982 - 30 novembre 1983. Tale variazione dell'indice medio verrà stabilita con decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 dicembre 1984.

Nessuna modifica, invece, è stata apportata dal provvedimento in esame alla misura della detrazione per altre persone a carico, diverse dal coniuge e dai figli minori e assimilati, prevista dal n. 3) del precitato art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, la quale continua pertanto a competere nella originaria misura di L. 12.000, salvo l'accresciuta area di applicabilità per effetto della anzidetta elevazione del limite di redditualità di cui al precedente punto 5).

Parimenti invariata è rimasta la misura della detrazione, da attribuirsi in sede di ritenuta, per oneri personali, di cui all'art. 16, comma primo, lettera *b*), dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, la quale rimane pertanto ferma nella misura di L. 18.000.

Salvo l'applicazione per l'anno 1984 degli eventuali aumenti previsti al precedente punto 10), tutte le modifiche di cui innanzi hanno carattere di definitività, con effetto dal 1° gennaio 1983 - relativamente ai redditi posseduti da tale data - e, pertanto, in sede di ritenuta, spiegheranno efficacia fin dall'entrata in vigore della legge in rassegna.

Della presente circolare formano oggetto unicamente le sopra evidenziate modifiche.

Le altre disposizioni del decreto-legge n. 953 e relativa legge di conversione n. 53, recanti altre modifiche alla disciplina sostanziale delle imposte sul reddito, formeranno oggetto di successive specifiche istruzioni.

PARTE PRIMA

NUOVA TABELLA DELLE ALIQUOTE E MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

1. *Nuova tabella delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.*

Per attenuare gli effetti distorsivi che l'inflazione monetaria congiuntamente alla progressività delle aliquote hanno prodotto sulla imposizione diretta gravante sui redditi delle persone fisiche, il legislatore ha provveduto anzitutto ad una revisione delle aliquote e degli scaglioni dell'IRPEF.

La legge 28 febbraio 1983, n. 53, infatti, in sede di conversione del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, ne ha sostituito l'originario art. 4 con un più ampio art. 3, che al primo comma introduce, in luogo della tabella delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche allegata alla legge 2 dicembre 1975, n. 576, una nuova tabella.

Sia per semplificare la gestione del tributo che per avvicinarsi agli altri paesi della comunità, la nuova tabella delle aliquote prevede una riduzione a 9 dei 32 scaglioni in vigore dal 1976 e una corrispondente riduzione del numero delle aliquote.

L'aliquota minima passa dal 10 al 18 per cento (per i redditi fino ad 11 milioni) e quella massima scende dal 72 al 65 per cento (per i redditi oltre i 500 milioni).

Avvicinando il più possibile le qliquote medie e marginali dell'imposta, la nuova curva riduce, quindi, la progressività del sistema e il cosiddetto fenomeno indotto del fiscal-drag, diminuendo per tutti i contribuenti con redditi medio-alti l'incidenza effettiva del tributo rispetto a quella passata.

Per i redditi bassi, nonostante l'incremento dell'aliquota iniziale, si verifica una riduzione ancora più marcata della pressione fiscale, tenuto conto, per tali redditi, dell'aumento generalizzato della detrazione d'imposta per quota esente, degli aumenti delle detrazioni in favore dei lavoratori dipendenti nonchè dell'introduzione di apposite detrazioni d'imposta per i minori redditi di lavoro autonomo e di impresa.

In virtù della disposizione contenuta nel sesto comma del precitato art. 3, la nuova curva si applica dal 1° gennaio 1983. Con effetto da tale data, quindi, la tabella riportata a pag. 94 della circolare n. 34/R.T. del 5 dicembre 1975, deve ritenersi sostituita con quella riportata in allegato alle presenti istruzioni (Tabella *A* - Aliquote percentuali per scaglioni di reddito), seguita dalla Tabella *B* delle aliquote condensate, per il calcolo rapido dell'imposta.

2. *Limite di reddittualità per la configurazione del coniuge, dei figli e delle altre persone a carico.*

Il secondo comma del precitato art. 3, introdotto dalla legge di conversione in sostituzione dell'originario art. 4 del decreto legge n. 953, ha disposto l'elevazione, a L. 2.750.000 del limite di reddittualità previsto nei numeri 1), 2) e 3) del secondo comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni.

L'originario limite di reddito era stato fissato, quale condizione di reddittualità per la spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia, dall'art. 6 della legge 13 aprile 1977, n. 114, il quale aveva appunto subordinato il diritto a tali detrazioni alla non possidenza, da parte delle persone suscettibili di essere considerate « a carico », di redditi propri, esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (e, ovviamente, i redditi soggetti a tassazione separata), per ammontare superiore a L. 960.000, al lordo degli oneri deducibili. Tale limite era stato poi aumentato, per il solo anno 1982, dal secondo comma, n. 3) dell'art. 1 della legge 27 settembre 1982, n. 683, attesa la sua inidoneità a realizzare la esigenza originaria di attenuare l'onere fiscale nei confronti di chi avesse persone di famiglia a carico, il reddito delle quali si era incrementato solo nominalmente a causa del mutato valore della moneta.

Per lo stesso motivo il legislatore ha ritenuto ora opportuno procedere alla nuova rivalutazione di detto limite, allo scopo anche di ridurre le discriminazioni di trattamento tra nuclei con diversi carichi familiari.

La modifica, oltre che riguardare il coniuge non legalmente ed effettivamente separato perchè sia considerato a carico del contribuente, dato l'espresso richiamo contenuto nel predetto secondo comma, vale anche in relazione al previgente limite di reddito cui era subordinata la condizione di « a carico » sia dei figli minori e assimilati e sia delle altre persone indicate nell'art. 433 del codice civile.

La stessa modifica, naturalmente, spiega effetto anche ai fini del raddoppio della detrazione per figli a carico in capo ad uno dei coniugi, quando l'altro coniuge sia sprovvisto di redditi per ammontare superiore al limite come sopra aggiornato.

Della nuova soglia di reddittualità beneficiano, ancorchè in tempi diversi, ma sempre con effetto dal 1° gennaio 1983, tutti i soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. *Detrazione d'imposta per quota esente.*

La perdita di valore, di anno in anno, della detrazione per quota esente (la cui misura originaria era rimasta fino ad oggi inalterata) e l'aumento generalizzato della aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito (18% per i redditi fino a 11 milioni di lire) hanno indotto il legislatore a rivalutare anche detta detrazione, limitatamente peró ai casi in cui il reddito complessivo netto del contribuente non superi i 10 milioni di lire, lasciandone invariata l'attuale misura di L. 36.000 per i redditi eccedenti tale importo.

In sostanza viene ora introdotta – giusta la sostituzione, operata dal terzo comma del ripetuto art. 3, dell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 – una duplice misura della detrazione in parola, finora stabilita nella misura unica di L. 36.000, mediante la conferma della sua misura originaria, ovvero l'aumento della stessa a L. 96.000, a seconda che il reddito complessivo netto superi o non il predetto importo di L. 10 milioni.

Poichè la modifica in questione, pur riguardando la generalità dei contribuenti, assume particolare rilevanza ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, atteso che anche l'attribuzione in sede di ritenuta alla fonte della detrazione per quota esente è stata ora subordinata alla dichiarazione di spettanza da parte del dipendente o pensionato al sostituto d'imposta, si fa rinvio al paragrafo 11, per l'esame completo degli altri aspetti conseguenti alla modifica stessa.

4. *Detrazioni d'imposta per coniuge a carico e per figli o affiliati minori di età.*

Dispone il ripetuto art. 3 del provvedimento – per il combinato disposto dei commi secondo e sesto – che, con effetto dal 1° gennaio 1983, « continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1982, n. 683 », le quali, com'è noto, erano state previste solo per i « redditi posseduti nell'anno 1982 ».

Tali disposizioni, in sintesi, riguardavano le seguenti modifiche:

aumento da L. 108.000 a L. 180.000 della detrazione spettante per coniuge a carico di cui all'art. 15, n. 1), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

aumento delle detrazioni spettanti per figli minori e assimilati di cui al n. 2) del predetto art. 15;

elevazione da L. 960.000 a L. 1.350.000 del limite di reddituàlità previsto nei numeri 1), 2) e 3) del secondo comma del ripetuto art. 15 per la configurazione di a carico del coniuge, dei figli e delle altre persone di cui all'art. 433 del codice civile;

aumento da L. 168.000 a L. 240.000 della detrazione d'imposta per spese di produzione del reddito di lavoro dipendente, prevista dal primo comma, lettera *a*), dell'art. 16 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 597. Conseguente aumento da L. 186.000 a L. 258.000 e da L. 168.000 a L. 240.000, delle detrazioni previste, sempre dall'art. 16 anzicitato, per i titolari di redditi da pensione.

Delle anzidette modifiche, in realtà, l'unica che, quanto alla misura, viene ad essere confermata tramite il predetto rinvio normativo è quella concernente l'aumento delle detrazioni spettanti per figli minori e assimilati.

Quanto alle altre modifiche il secondo comma in questione ha disposto un ulteriore aggiornamento dei relativi importi, primo fra tutti quello riguardante la detrazione per coniuge a carico, elevata, appunto, da lire 180.000 a L. 240.000.

Tale ulteriore modifica, tuttavia, non esaurisce la relativa disciplina sostanziale, essendo stata mutata dalla legge anche la condizione di reddituàlità perchè il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, sia considerato a carico.

Si deve quindi far presente che per effetto di tale mutamento, disposto – come già precisato al paragrafo 2, intitolato all'argomento – sempre dal secondo comma in questione, il quale ha elevato a L. 2.750.000 l'anzidetta condizione di reddituàlità, la detrazione in parola compete ora, nella misura aggiornata come sopra, ad uno dei coniugi (non legalmente ed effettivamente separati) purchè l'altro sia titolare di redditi per ammontare non superiore a detto nuovo limite.

La detrazione, nella misura aggiornata come sopra, in caso di mancanza del coniuge, si applica al primo dei figli a carico.

In merito all'aumento delle detrazioni spettanti per figli minori e assimilati si fa presente che – salvo la cennata differenza quanto alla condizione di « a carico », che, anche per detti soggetti deve essere ora verificata in funzione del nuovo limite di reddituàlità di L. 2.750.000 – la nuova scala di detrazioni con o senza coniuge a carico, è quella stessa espressa nella tabella allegata *E* che sostituisce la tabella *B*, riportata a pag. 19 della circolare n. 39, prot. 8/1240, del 5 ottobre 1982, illustrativa appunto, delle modifiche recate dal precitato art. 1 della legge n. 683.

E appena il caso di rammentare inoltre che in caso di mancanza del coniuge – oltre all'applicazione per il primo figlio della detrazione nella misura aggiornata di L. 240.000 – viene altresì raddoppiata la nuova quota detraibile in relazione al numero dei figli a carico (compreso il primo), e l'ammontare di essa è ridotto di L. 48.000. La nuova scala di detrazioni spettanti nella ipotesi qui considerata è espressa nella nuova tabella *H* che sostituisce la tabella *E*, inserita sempre nella citata circolare illustrativa n. 39.

Anche tali detrazioni competono, nella misura aggiornata, a tutti i soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche e non ai soli lavoratori dipendenti e pensionati.

Per ciò che si riferisce, infine, alla disciplina sostanziale delle detrazioni per figli minori e assimilati – fermo restando il sistema procedurale illustrato con circolare n. 65 del 24 maggio 1977 – è sufficiente rammentare in questa sede che le detrazioni in parola spettano automaticamente a ciascuno dei genitori, con il correttivo secondo cui, quando uno di essi non possiede redditi per ammontare complessivo superiore al nuovo limite di L. 2.750.000 – inteso tale limite nei termini indicati nell'apposito paragrafo 2 – le detrazioni stesse competono soltanto all'altro coniuge, e, naturalmente, in misura doppia.

5. *Detrazione d'imposta in misura fissa per spese di produzione del reddito di lavoro dipendente.*

Tra le misure volte a compensare il drenaggio fiscale derivante dall'effetto congiunto dell'inflazione e della progressività dell'imposta si colloca anche quella, prevista sempre dal secondo comma dell'art. 3 della legge in esame, consistente nell'aumento, operante dal 1° gennaio 1983, a L. 252.000 della detrazione d'imposta per spese di produzione del reddito prevista in misura fissa per i redditi di lavoro dipendente dal primo comma, lettera *a*), dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597. Lo stesso comma dispone conseguentemente anche l'aumento a L. 270.000 e a L. 252.000 degli importi previsti sempre dall'art. 16 anzicitato per i titolari di pensione. Quest'ultimo importo, com'è noto, è così ridotto per il caso in cui il pensionato opti per la deduzione degli oneri personali di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 nella loro effettiva misura, anzichè, nella misura forfettaria di L. 18.000 spettante a tutti i titolari di reddito di lavoro dipendente.

Per la disciplina delle anzidette detrazioni come sopra elevate si richiama anzitutto quanto precisato in proposito nella circolare n. 1/R.T. del 15 dicembre 1973. In particolare si rammenta che le stesse, anche nella nuova misura, interessano tutti i titolari di reddito di lavoro dipendente (compresi i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di cui alla lettera *a*) dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e ora anche le borse di studio e assegni similari di cui alla legge 3 novembre 1982, n. 835), qualunque sia l'importo del loro reddito complessivo. Si rammenta altresì che la detrazione di L. 252.000 (anche se compresa nella detrazione di L. 270.000 spettante ai pensionati), pur essendo prevista in misura fissa, compete in relazione al periodo di effettivo lavoro nell'anno.

A parte ciò, deve ora sottolinearsi la nuova disposizione secondo cui le detrazioni indicate nel precitato articolo 16, compresa quindi quella fin qui trattata per spese di produzione del reddito di lavoro dipendente nonchè l'ulteriore detrazione per scaglioni di detto reddito di cui al paragrafo successivo, pur continuando a competere a condizione che alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi di lavoro dipendente, possono essere ora usufruite solamente fino a concorrenza dell'imposta lorda relativa a questi ultimi redditi che partecipano alla formazione della base imponibile. In tal senso viene infatti sostituito, sempre dal terzo comma in rassegna e con effetto dal 1° gennaio 1983, l'ultimo comma del ripetuto art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, dopo l'espressa conferma della cumulabilità delle detrazioni soggettive di cui all'art. 15 con quelle spettanti ai possessori di redditi di lavoro dipendente ai sensi dello stesso art. 16.

Analoga disposizione è contenuta nell'art. 16 *bis*, secondo comma, aggiunto ora dopo il più volte citato articolo 16, con riguardo alla ulteriore detrazione d'imposta di L. 200.000 ovvero di L. 100.000, introdotta appunto anch'essa « in aggiunta a quelle previste nell'art. 15 e fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa ai redditi di lavoro autonomo e di impresa che concorrono alla formazione della base imponibile ».

6. *Ulteriore detrazione in misura decrescente per scaglioni di reddito di lavoro dipendente fino a* 16 *milioni.*

Per attenuare la maggiore incidenza fiscale derivante ai contribuenti a più basso reddito dall'aumento dell'aliquota iniziale della nuova curva, oltre le modifiche avanti indicate alle misure delle detrazioni già esistenti, sono state introdotte ulteriori detrazioni oggettive d'imposta, in misura decrescente col crescere del reddito, purché non superiore a determinati importi.

Per conseguire tale obiettivo il ripetuto terzo comma dell'art. 3 in rassegna ha infatti previsto:

una ulteriore detrazione, in misura decrescente per scaglioni di reddito fino a lire 16 milioni, per i titolari di reddito di lavoro dipendente e redditi a questo assimilati (come avanti individuati), all'uopo integrando il primo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, mediante l'inserimento di una apposita lettera *c*);

una ulteriore detrazione, non cumulabile con quella precedente per i titolari di redditi di lavoro autonomo (esclusi quelli determinati forfettariamente ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597) e di minore impresa (esclusi quelli determinati forfettariamente ai sensi dell'art. 72-*bis* dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 597) nella misura di L. 200.000 se tali redditi, cumulativamente, non superano i 6 milioni di lire, ovvero di L. 100.000, se gli stessi redditi sono superiori complessivamente a 6 milioni ma non a lire 12 milioni. A tal uopo, dopo il precitato art. 16, è stato aggiunto un apposito art. 16-*bis*.

Per quanto riguarda la prima delle anzidette ulteriori detrazioni, relativa ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati che forma specifico oggetto del presente paragrafo, si precisa anzitutto che la sua collocazione implica che la stessa sia rapportata al periodo di lavoro nell'anno.

Tale nuova detrazione, spettante solamente nei casi in cui il reddito di lavoro dipendente non eccede i 16 milioni di lire, viene stabilita in misura decrescente per importi che variano inversamente rispetto al crescere del reddito, secondo il seguente schema:

L. 324.000 per redditi fino a 9 milioni;
L. 276.000 per redditi da 9 a 10 milioni;
L. 156.000 per redditi da 10 a 12 milioni;
L. 84.000 per redditi da 12 a 15 milioni;
L. 60.000 per redditi da 15 a 16 milioni.

La stessa disposizione che introduce tale ulteriore detrazione prevede inoltre uno speciale correttivo degli anzidetti importi, consentendone il riconoscimento in misura superiore a quella spettante in relazione allo scaglione di reddito, allo scopo di evitare che per modesti incrementi di reddito rispetto ai predetti limiti di 9, 10, 12, 15 e 16 milioni di lire, si determini, per effetto del minore importo della detrazione applicabile, un aumento d'imposta tale da ridurre il reddito netto ad un importo inferiore a quello che residua nello scaglione precedente dopo lo scomputo dell'imposta lorda ad esso corrispondente, diminuita della rispettiva detrazione.

Correttivo analogo a quello suesposto, in forza della disposizione contenuta nell'ultimo comma del precitato art. 16-*bis*, opera anche in relazione alla ulteriore detrazione prevista dal primo comma dello stesso articolo per i titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa minore.

E agevole constatare, comunque, che mentre tale ultimo accorgimento tecnico spiegherà effetto per i redditi di lavoro autonomo e d'impresa minore, solo in sede di dichiarazione annuale dei redditi, quello previsto

per l'ulteriore detrazione spettante ai possessori di reddito di lavoro dipendente, come meglio sarà chiarito nella seconda parte della presente circolare, è operante già in sede di ritenuta alla fonte e in occasione del conguaglio di fine anno.

Si segnala inoltre che, come già precisato in relazione alla detrazione di L. 252.000 per spese di produzione (e di L. 18.000 per oneri personali) del reddito di lavoro dipendente, anche per entrambe le ulteriori detrazioni in argomento nuove apposite disposizioni (ultimo comma, sostituito, dell'art. 16 ed ultimo comma dell'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 597), oltre a confermare la cumulabilità di dette detrazioni con quelle soggettive di cui al precedente art. 15, stabiliscono ora che le stesse possono essere usufruite dal contribuente solamente fino a concorrenza dell'imposta lorda, relativa, rispettivamente, ai redditi di lavoro dipendente e a quelli di lavoro autonomo e/o d'impresa minore (come avanti individuati), che concorrono alla formazione della base imponibile.

Si segnala infine l'integrazione del secondo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, operata dalla legge n. 53 in conseguenza dell'avvenuta introduzione della ulteriore detrazione per i possessori di reddito di lavoro dipendente, consistente nella espressa previsione della deducibilità dall'imposta dovuta dai titolari di pensione anche di detta ulteriore detrazione eventualmente spettante.

7. *Ulteriore detrazione d'imposta per i redditi di lavoro dipendente di minore importo.*

Tale ulteriore detrazione (introdotta nella misura di L. 52.000 annue dall'art. 3 della legge finanziaria 1980 n. 146 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente, compresi quelli di cui all'art. 47, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 che da soli o con altri redditi – esclusi quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta – non eccedevano l'ammontare complessivo annuo lordo di L. 2.500.000) ha subito, come è noto, ripetuti aumenti, l'ultimo dei quali era stato stabilito, con effetto dal 1° gennaio 1982, dall'art. 11 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, il quale aveva portato la stessa detrazione a L. 130.000 e il relativo limite di redditualità a lire 3.500.000.

Tuttavia, anche dopo detta ultima elevazione, tale ulteriore detrazione si è rivelata insufficiente a compensare l'ulteriore scatto della dinamica dei trattamenti pensionistici minimi in vigore per l'anno 1983 ed è stata pertanto aumentata a L. 180.000 dall'art. 4, terzo comma, del decreto-legge n. 953 e confermata dall'art. 3, quinto comma, della legge di conversione n. 53, contestualmente alla elevazione a L. 4.500.000 del relativo limite di redditualità.

Resta solo da osservare che per l'anno 1983 tale ulteriore detrazione, a seguito del nuovo aggiornamento, potrà essere utilizzata solamente per una quota il cui importo massimo non potrà superare L. 120.000. Sommando infatti le seguenti detrazioni: L. 96.000 per quota esente (per redditi fino a 10 milioni di lire), L. 252.000 per spese di produzione del reddito, L. 324.000 quale ulteriore detrazione corrispondente al primo scaglione di reddito fino a 9 milioni di lire, L. 18.000 per oneri deducibili e L. 120.000 quale quota massima utilizzabile al predetto titolo di ulteriore detrazione per redditi fino a L. 4.500.000, si ottiene l'importo totale di L. 810.000, che in termini d'imposta e alla nuova aliquota iniziale del 18%, corrisponde appunto al limite attuale di reddito complessivo di L. 4.500.000, superando il quale si perde l'intera misura di detta ultima ulteriore detrazione.

Si osserva infine che nessuna influenza spiega, quanto alla ulteriore detrazione in parola, la nuova disposizione recata dall'art. 3, terzo comma, della legge in esame la quale limita il godimento delle detrazioni di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 fino a concorrenza dell'imposta lorda relativa ai redditi di lavoro dipendente che concorrono alla formazione della base imponibile, per la ragione che detta ulteriore detrazione, fin dalla sua istituzione, ha trovato collocazione fuori dell'ambito applicativo del citato art. 16.

PARTE SECONDA

Modalità per l'applicazione, da parte dei sostituti, della nuova tabella delle aliquote, delle ulteriori detrazioni e delle nuove misure delle altre detrazioni d'imposta

8. *Indicazioni generali*

Per l'anno 1983, le innovazioni recate dalla legge di conversione n. 53 riguardanti le nuove aliquote IRPEF e le nuove e maggiori detrazioni d'imposta spiegano efficacia in sede di ritenuta alla fonte sui redditi di lavoro dipendente a decorrere dal 1° gennaio, secondo la disciplina sostanziale illustrata nella prima parte della presente circolare.

Essendo la predetta legge di conversione entrata in vigore durante l'anno 1983, con alcuni periodi di paga completamente esauriti (e regolati quindi dalla previgente normativa), il legislatore ha tenuto conto della predetta retroattività prevedendo al settimo comma dell'art. 3 che la prima applicazione delle disposizioni in esame avvenga « non oltre il terzo mese successivo a quello dell'entrata in vigore » della legge, e che, entro lo stesso termine, si proceda agli eventuali conguagli di imposta relativi ai periodi di paga decorsi dal 1° gennaio 1983,

per un importo non inferiore ai tre quarti dei conguagli stessi, rinviando al successivo mese di dicembre la sistemazione della quota residua. E poichè la citata legge di conversione n. 53, è entrata in vigore nel mese di marzo 1983 consegue che da parte del sostituto d'imposta gli anzidetti adempimenti dovranno essere assolti entro il mese di giugno p.v..

Tenuto conto inoltre della diversa scadenza indicata dall'art. 4, secondo comma, del decreto legge n. 953, nel testo precedente alla conversione - e che prevedeva l'obbligo di applicare le maggiorazioni delle detrazioni dallo stesso stabilite entro il mese di marzo 1983, nonchè di procedere entro il medesimo termine agli eventuali conguagli d'imposta relativi al periodo decorso dal 1° gennaio - si ritiene opportuno illustrare, in via pregiudiziale, le modalità di coordinamento tra la norma originaria e quella attualmente in vigore, in relazione alle diverse situazioni che possono essersi determinate.

— Sostituti d'imposta che non hanno ancora applicato agli aumenti di detrazioni previsti dal decreto-legge n. 953. Per tali soggetti, essendo scaduto il termine (marzo) precedentemente stabilito per l'applicazione delle maggiori detrazioni e per il relativo conguaglio, non si pone alcun problema, dovendo essi semplicemente osservare la nuova scadenza indicata dalla legge di conversione, con riguardo alle innovazioni dalla stessa introdotte;

— Sostituti d'imposta che hanno già provveduto alla prima applicazione degli aumenti delle detrazioni. Per detti sostituti è venuto meno l'obbligo di procedere ai conguagli previsti dall'originario art. 4; gli stessi possono tuttavia continuare a riconoscere i medesimi ammontari di detrazioni già applicati sino a quanto, a termini di legge, non provvedano, entro il mese di giugno, all'applicazione del nuovo regime di tassazione ed alle relative operazioni di conguaglio;

— Sostituti d'imposta che hanno già applicato le maggiori detrazioni, operando allo stesso tempo il previsto conguaglio. Valgono le considerazioni di cui al punto precedente, nel senso che, entro il prossimo mese di giugno dovranno provvedere all'aggiornamento delle detrazioni ed all'applicazione delle nuove aliquote, procedendo contestualmente ai conguagli, in conformità della legge di conversione.

Circa il tempestivo adempimento delle incombenze poste a carico dei sostituti dalla legge di conversione si precisa che gli stessi devono provvedere contemporaneamente sia alla prima applicazione delle nuove aliquote e delle nuove maggiori detrazioni e sia ai conguagli relativi ai periodi di paga decorsi dal 1° gennaio 1983.

Resta tuttavia esclusa qualsiasi censura nei confronti di quei sostituti che ai predetti adempimenti abbiano provveduto in tempi diversi, purchè non oltre il mese di giugno dell'anno in corso.

Lo stesso è a dirsi per il caso in cui tali soggetti abbiano proceduto in due diverse fasi all'aggiornamento delle detrazioni già esistenti e all'attribuzione delle nuove detrazioni, considerato che un siffatto sfasamento può essere stato determinato dalla necessità per i sostituti stessi di acquisire preventivamente la dichiarazione di spettanza dei singoli dipendenti interessati all'ottenimento delle nuove detrazioni.

Notevole interesse infatti riveste per i sostituti d'imposta la modifica apportata dal quarto comma del ripetuto art. 3 della legge n. 53 alla lettera *a*), ultimo periodo, dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, a seguito della quale, ora, tutte le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 (ivi compresa la detrazione per quota esente e la ulteriore detrazione prevista dalla nuova lettera c) di quest'ultimo articolo) « sono effettuate a condizione che il percipiente dichiari di avervi diritto e ne indichi la misura ».

Parimenti esente da rilievi si rivela il comportamento di quei sostituti che, in sede di effettuazione degli eventuali conguagli d'imposta relativi ai periodi di paga decorsi dal 1° gennaio 1983, abbiano proceduto all'attribuzione nei confronti dei dipendenti dell'intero importo, anzichè dei tre quarti dell'ammontare complessivamente dovuto con riconoscimento della quota residua nel mese di dicembre 1983.

Naturalmente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuto dalla predetta data del 16 marzo 1983, i datori di lavoro dovranno concedere tutte le nuove e maggiori detrazioni (nonchè le ulteriori detrazioni per carichi di famiglia conseguenti all'aumentato limite di reddittualità) spettanti dal 1° gennaio 1983 e non attribuite in base alla previgente normativa; a nessuna attribuzione delle misure anzidette si farà invece luogo relativamente ai rapporti cessati anteriormente alla predetta data in quanto, in tali casi, il godimento delle misure stesse da parte dei dipendenti cessati dal servizio non potrà che avvenire in sede di dichiarazione annuale dei redditi da presentare nell'anno 1984.

9. *Nuova tabella delle aliquote IRPEF.*

Nella prima parte della presente circolare è stata già illustrata la nuova tabella delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che, a decorrere dal 1° gennaio 1983, ha sostituito quella allegata alla legge 2 dicembre 1975, n. 576.

Anche le nuove aliquote, ai sensi dell'art. 3, comma settimo, del provvedimento in rassegna, trovano immediata applicazione in sede di effettuazione della ritenuta alla fonte da parte dei sostituti d'imposta.

Per l'applicazione di tali aliquote sulle retribuzioni correnti soggette a tassazione ordinaria valgono gli stessi criteri illustrati nella circolare n. 1/R.T. del 15 dicembre 1973, primo fra tutti quello concernente il ragguaglio degli scaglioni annui di reddito al periodo di paga.

Per dare attuazione, ai fini di detto ragguaglio, agli scaglioni annui di reddito in cui si articola ora la nuova « curva », è stata predisposta la tabella *C* che si riporta in allegato alla presente circolare.

La nuova tabella, tuttavia, influenza immediatamente anche la determinazione dell'aliquota media applicabile ai redditi soggetti allo speciale regime di tassazione separata indicati nell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, tra i quali rientrano anche quelli di lavoro dipendente, costituiti dalla indennità di fine rapporto (compresi i redditi assimilati) e le relative anticipazioni, nonchè gli emolumenti arretrati in senso tecnico tributario. Tale speciale regime, infatti, prevede che l'imposta si determini applicando a ciascuno di detti redditi l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione, ovvero per le anticipazioni delle spettanze di fine rapporto e delle competenze arretrate, all'anno in cui questi ultimi emolumenti sono percepiti.

In conseguenza di quanto sopra, sia le indennità per rapporti cessati a partire dal 1° gennaio 1983 e sia gli emolumenti arretrati, corrisposti da tale data devono in via definitiva, scontare l'imposta determinata sulla base delle nuove aliquote.

Tuttavia, per quanto riguarda le indennità di fine rapporto (ancorchè interessate dal nuovo regime di aliquota) e gli eventuali arretrati di spettanza del personale cessato dal servizio, se già liquidati al momento dell'entrata in vigore della legge i sostituti d'imposta possono astenersi dall'effettuare qualsiasi ricalcolo della ritenuta.

Per il personale in servizio, alla data di entrata in vigore della legge n. 53, al contrario, non solo gli emolumenti arretrati, ma anche le anticipazioni sulle indennità di fine rapporto erogate dal 1° gennaio 1983, devono tutti ricadere nel conguaglio d'imposta da effettuare nel mese di giugno anche se pagate anteriormente alla data di entrata in vigore. Diversamente operando, infatti, i certificati mod. 101, coi quali, appunto, si certificano anche detti arretrati, non consentirebbero ai rispettivi titolari l'esonero dall'obbligo della presentazione della dichiarazione mod. 740.

È appena il caso di notare, infine, che resta ferma, anche in vigenza della nuova tabella, l'aliquota fissa nella misura del dieci per cento, nei casi di mancanza di reddito imponibile nel biennio precedente ancorchè, la misura dell'aliquota minima della nuova tabella sia pari al 18 per cento.

10. *Limite di redditualità per la configurazione del coniuge, dei figli e delle altre persone a carico.*

È stato già precisato nell'omonimo paragrafo 2 della prima parte, che il limite di redditualità previsto nei numeri 1), 2) e 3) dell'art. 15, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, perchè siano considerati fiscalmente «a carico», non solo il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) ma anche i figli minori e assimilati nonchè le altre persone indicate nell'art. 433 del codice civile, viene stabilito dal 1983 nella misura di L. 2.750.000. È stato altresì precisato che tale modifica vale anche ai fini del raddoppio della detrazione per figli a carico in capo a uno dei coniugi, quando l'altro coniuge sia sprovvisto di redditi per ammontare superiore al limite come sopra aggiornato.

È stato infine anticipato che, benchè della nuova soglia di redditualità beneficiano tutti i soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, tuttavia essa spiega immediatamente la sua efficacia in sede di ritenuta alla fonte.

In tale sede, infatti, i sostituti d'imposta procederanno entro il mese di giugno 1983 all'attribuzione anche delle nuove detrazioni – il cui diritto è maturato in conseguenza del suddetto aumento –, sulla base della apposita comunicazione dei percipienti circa la spettanza delle medesime.

Qualora le predette comunicazioni non pervengano in tempo utile per i conguagli da effettuare entro il mese di giugno 1983, i sostituti potranno riconoscere le detrazioni stesse nei periodi di paga successivi e, comunque, non oltre il termine per il compimento delle operazioni del conguaglio di fine anno: fermo restando che per le comunicazioni pervenute al di là di questo ultimo termine, i lavoratori dipendenti e pensionati non potranno che sistemare la propria posizione fiscale, ai fini delle nuove detrazioni per carichi di famiglia, mediante la presentazione della dichiarazione dei redditi mod. 740/84 o mod. 740-S/84.

Naturalmente l'attribuzione anche di tali ulteriori detrazioni da parte del sostituto d'imposta sulla base della comunicazione del percipiente dovrà sempre essere convalidata dalle attestazioni di non possedere redditi per ammontare superiore a L. 2.750.000 rese dalle persone, diverse dai figli minori, cui si riferiscono le detrazioni, in calce al modello 101 o nell'apposito rigo del modello 740.

11. *Detrazione d'imposta per quota esente.*

Della detrazione in questione, finora prevista nella misura unica di L. 36.000, è stata introdotta dal 1983 una duplice misura, mediante conferma dell'importo originario, ovvero l'aumento dello stesso a L. 96.000, a seconda che il reddito complessivo netto del contribuente superi o non i 10 milioni di lire annui.

Nella prima parte della presente circolare è stato già precisato che la suddetta modifica, pur riguardando la generalità dei contribuenti persone fisiche, assume particolare rilevanza ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600.

Infatti, a seguito della sostituzione dell'ultimo periodo della lettera *a*), secondo comma, dell'art. 23 di detto decreto del Presidente della Repubblica, a far tempo dal 1983 tutte le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 «sono effettuate a condizione che il percepiente dichiari di avervi diritto e ne indichi la misura».

Ciò comporta che a tale dichiarazione è ora subordinata la spettanza, in una delle anzidette misure, anche della detrazione per quota esente.

I sostituti d'imposta, pertanto, in sede di attribuzione di detta detrazione, dovranno attenersi in ogni caso alla dichiarazione di spettanza presentata dal percettore, senza alcuna facoltà di correggerne la misura in relazione all'ammontare del reddito di lavoro dipendente effettivamente corrisposto. Ciò deriva dal fatto che tale detrazione è stata dalla legge correlata non al reddito di lavoro dipendente, ma al « reddito complessivo netto » che solo il contribuente ha la possibilità di conoscere nel suo prevedibile ammontare in dipendenza di altri redditi, oltre quelli di lavoro corrisposti dal sostituto, e degli oneri deducibili.

12. *Detrazioni d'imposta per coniuge a carico e per figli o affiliati minori in età.*

Per l'anno 1983, anche le nuove misure delle detrazioni d'imposta in argomento devono trovare completa applicazione in sede di ritenuta alla fonte sui redditi di lavoro dipendente fin dal 1° gennaio, secondo la disciplina e i termini già illustrati nei precedenti paragrafi.

Pertanto i sostituti d'imposta provvederanno alla relativa attribuzione non oltre il prossimo mese di giugno, procedendo altresì ai conguagli d'imposta per i periodi di paga decorsi dal 1° gennaio 1983, per un importo pari ai tre quarti del loro ammontare e rinviando al mese di dicembre l'attribuzione della quota residua da conguagliare.

Poichè, a parte l'aggiornamento nella misura delle anzidette detrazioni e quello della relativa condizione di redditualità, nessuna innovazione è stata apportata dalla legge in esame per quanto riguarda la disciplina sostanziale e procedurale concernenti il loro riconoscimento da parte dei sostituti d'imposta, si rinvia, per la attribuzione delle stesse a quanto già ampiamente illustrato nell'omonimo paragrafo 4 della Parte prima, con particolare riferimento all'ipotesi di mancanza del coniuge e, per quanto riguarda in particolare la detrazione per figli minori e assimilati, ai presupposti del loro raddoppio in capo ad uno soltanto dei coniugi.

È solo il caso di aggiungere che i sostituti d'imposta, per realizzare compiutamente le novità legislative inerenti alle detrazioni in parola devono preventivamente acquisire le dichiarazioni di spettanza delle stesse da parte di quei dipendenti che hanno maturato il diritto ad ulteriori detrazioni per carichi di famiglia in relazione al nuovo limite di redditualità fissato in L. 2.750.000.

Naturalmente, qualora nessuna variazione sia intervenuta nella posizione dei dipendenti o pensionati, i sostituti stessi potranno procedere all'applicazione delle maggiori misure delle detrazioni già spettanti in base alla precedente normativa, senza l'acquisizione di nuove dichiarazioni di spettanza degli interessati.

Siffatte dichiarazioni, infatti, come chiarito nella citata circolare n. 65 del 24 maggio 1977, una volta presentate al sostituto, spiegano efficacia anche per gli anni successivi, mentre devono essere tempestivamente aggiornate dai percepienti nel caso intervengano variazioni (compresa quella del limite del reddito) in ordine alle condizioni, sia di carattere soggettivo che oggettivo, previste dalla legge per il riconoscimento delle detrazioni stesse.

In relazione pertanto, alla nuova condizione di redditualità i sostituti d'imposta concederanno ulteriori detrazioni per carichi di famiglia (per giunta, nella misura aggiornata relativamente al coniuge) solo in base alla apposita comunicazione dei percepienti circa la spettanza delle medesime.

13. *Detrazioni d'imposta in misura fissa per spese di produzione del reddito di lavoro dipendente.*

I sostituti d'imposta, entro il mese di giugno 1983, applicheranno ai redditi di lavoro dipendente anche la detrazione in oggetto nella nuova misura di L. 252.000, secondo la disciplina sostanziale e procedurale illustrata nelle precedenti circolari per le parti riguardanti l'argomento.

È solo il caso di rammentare che tale detrazione di L. 252.000, anche nel caso in cui sia compresa nella detrazione di L. 270.000 spettante ora ai pensionati, pur essendo prevista in misura fissa, e cioè indipendentemente dall'ammontare del reddito di lavoro dipendente, compete in relazione al periodo di effettivo lavoro nell'anno e va pertanto rapportata al periodo stesso (vedi in proposito la tabella *I* allegata alla presente circolare).

Si osserva, infine, che la nuova disposizione contenuta nell'art. 3, terzo comma, della legge n. 53 secondo la quale le detrazioni di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 possono essere usufruite dal contribuente solo fino a concorrenza dell'imposta lorda relativa ai redditi di lavoro dipendente che concorrono alla formazione della base imponibile – in sede di ritenuta non produce alcuna ripercussione. Viene infatti ad essere confermato quanto questo Ministero ha avuto modo più volte di precisare, in occasione delle istruzioni diramate annualmente sul conguaglio di fine anno, e cioè che il datore di lavoro deve tener conto solamente delle detrazioni d'imposta che in concreto possono essere assorbite dall'imposta corrispondente all'ammontare complessivo degli emolumenti erogati, ancorchè esse siano di importo inferiore all'ammontare di quelle attribuibili al dipendente in relazione alla sua situazione personale e familiare; con la conseguenza che resta esclusa ogni possibilità che in sede di conguaglio possa venire riconosciuto dal sostituto un credito d'imposta a favore del percettore derivante da un ammontare di detrazioni che, se pur spettanti, per motivi di incapienza, non è stato possibile attribuire per intero.

14. *Ulteriore detrazione in misura decrescente per scaglioni di reddito di lavoro dipendente fino a L. 16 milioni.*

Come già anticipato nella prima parte della presente circolare la legge in rassegna, al terzo comma dell'art. 3, oltre ad apportare modifiche alle detrazioni già esistenti, ha introdotto una ulteriore detrazione per i titolari di redditi di lavoro dipendente, all'uopo integrando il primo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, mediante l'inserimento di un'apposita lettera *c*).

Tale nuova detrazione, spettante solamente nei casi in cui il reddito di lavoro dipendente non supera i 16 milioni di lire, si articola in misure decrescenti che variano inversamente al crescere del reddito .

Analogamente alla detrazione in misura fissa di L. 252.000 anche tale detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pur nel rispetto dell'ammontare dei previsti scaglioni annui di reddito.

La stessa disposizione che introduce detta ulteriore detrazione prevede inoltre un meccanismo correttivo che comporta un aumento delle detrazioni a scalare corrispondenti agli scaglioni di 9, 10, 12, 15, e 16 milioni di lire, la cui misura deve essere d'importo tale da evitare che per modesti incrementi di reddito rispetto ai predetti limiti, si determini, per effetto del minore importo della detrazione applicabile in base allo scaglione superiore interessato, una riduzione del reddito netto ad un importo inferiore a quello che residua nello scaglione precedente dopo lo scomputo dell'imposta lorda ad esso corrispontente, diminuita della rispettiva detrazione.

Per una migliore comprensione del suesposto correttivo si riporta il seguente esempio:

Si consideri un dipendente che percepisce un reddito lordo annuo di L. 12.000.000, cui corrisponde una imposta lorda di L. 2.250.000 che, diminuita della ulteriore detrazione di L. 156.000 (relativa allo scaglione di reddito da L. 10.000.001 a 12.000.000 di lire), si riduce a L. 2.094.000. Il reddito netto residuo sarà pertanto pari a L. 9.906.000 (L. 12.000.000 - 2.094.000).

Qualora lo stesso dipendente percepisca lire 60.000 in più, e precisamente L. 12.060.000, l'imposta relativa (L. 2.266.200), al netto della ulteriore detrazione di L. 84.000 (corrispondente allo scaglione di reddito da L. 12.000.001 a L. 15.000.000) salirebbe a L. 2.182.200, e il reddito netto residuo scenderebbe a L. 9.877.800 (meno 28.200 rispetto a quello di L. 12.000.000).

Per evitare che detto dipendente pur conseguendo un aumento del reddito lordo, percepisca un reddito netto inferiore a quello precedente, si rende necessaria l'applicazione del meccanismo correttivo, il quale consiste nell'aumentare la ulteriore detrazione di L. 84.000 di un importo pari, appunto, a L. 28.200, per far sì che il reddito netto residuo relativo al maggior reddito lordo di L. 12.060.000 non risulti di importo inferiore a quello corrispondente al precedente reddito lordo di L. 12.000.000, diminuito della ritenuta di L. 2.094.000. Pertanto nel caso in esame la ulteriore detrazione passerà da L. 84.000 a L. 112.200 e si avrà che il reddito lordo di lire 12.060.000 dopo l'applicazione delle ritenute di L. 2.154.000 (pari a L. 2.266.000 - 112.200) si ridurrà a lire 9.906.000, pari a quello dello scaglione di L. 12.000.000.

In allegato alla presente circolare si riporta inoltre la tabella *M* contenente l'indicazione dei limiti di reddito annuo entro i quali è necessario applicare le misure correttive rispetto agli importi della ulteriore detrazione fissati dalla legge in corrispondenza degli scaglioni di reddito compresi tra i 9 e 16 milioni; non senza avvertire, in questa sede, che, data la scarsa entità che assumerebbe la quota mensile di tali misure correttive a fronte, invece, della complessa procedura richiesta per la relativa applicazione, è ammissibile che le stesse anzichè in ciascun periodo di paga, trovino integrale applicazione in occasione del conguaglio di fine anno.

Tutto ciò premesso relativamente alle misure dell'ulteriore detrazione e del meccanismo correttivo così come stabilito dalla legge si pone il problema dei criteri secondo i quali i sostituti d'imposta debbono procedere all'attribuzione, in ciascun periodo di paga, della stessa ulteriore detrazione, posto che essa è collegata all'ammontare del reddito annuo di lavoro dipendente che il percettore, soltanto a fine anno, è in grado di conoscere nel suo importo effettivo.

Dal che discende che per la esatta concessione della detrazione in questione non è sufficiente l'utilizzo puro e semplice della dichiarazione di spettanza come per l'applicazione delle altre detrazioni di imposta, in quanto occorre tener conto, fin dal primo periodo di paga dell'anno, del limite di reddito annuo e ciò allo scopo di evitare generalizzate ed erronee attribuzioni della stessa che renderebbero poi necessari recuperi d'imposta a favore dell'erario in sede di conguaglio di fine anno, con disagio per gli interessati.

Infatti tale ammontare di reddito - da cui dipende in definitiva sia la spettanza che la misura della ulteriore detrazione - non è conosciuto preventivamente in modo certo dal lavoratore, cosicchè egli neppure è in grado di richiedere al datore di lavoro, come per le altre detrazioni, l'importo effettivamente spettante.

Considerata tale impossibilità per la maggior parte dei dipendenti ed essendo il predetto ammontare annuo di reddito più agevolmente prevedibile dal sostituto d'imposta, converrà rimettere a questi l'onere di determinare la misura della ulteriore detrazione spettante a ciascun percettore in relazione agli anzidetti ammontari di reddito (9, 10, 12, 15 e 16 milioni) stimati in via presuntiva.

Tenuto conto però delle difficoltà operative rappresentate dalle aziende, in connessione al sistema di elaborazione automatizzata dei dati, il raffronto con tali ammontare di reddito, anzichè essere effettuato in ciascun periodo di paga con una procedura necessariamente macchinosa, andrà rinviato al momento del conguaglio di fine anno; il che comporta, ovviamente, che la misura della ulteriore detrazione da attribuire per quote mensili, quindicinali, ecc., deve essere stabilita all'inizio dell'anno, sulla base della retribuzione complessiva dell'anno precedente, opportunamente maggiorata di tutti quegli aumenti che si presume possono verificarsi in maniera definitiva nel corso dell'anno di competenza (indennità di contingenza, miglioramenti contrattuali, scatti periodici, ecc.).

A contemperamento del suesposto criterio i sostituti possono in ciascun periodo di paga procedere anche all'aggiornamento delle anzidette quote di ulteriore detrazione, rinviando, in sede di conguaglio di fine anno, come per il metodo precedente, la compensazione delle maggiori (od anche minori) quote attribuite per i decorsi periodi di paga. Tale aggiornamento naturalmente non potrà che avvenire in presenza di modificazioni retributive che rivestono sicuro carattere di definitività.

Consegue da quanto detto che, in entrambe le ipotesi, la dichiarazione di spettanza del percettore può essere formulata in modo tale da consentire al sostituto una linea di comportamento compatibile con le proprie possibilità operative e che, pur nel rispetto sostanziale dei criteri fissati dalla legge, gli permetta di riconoscere, a ciascun dipendente, sin dal primo periodo di paga dell'anno, una determinata misura della ulteriore detrazione in rapporto all'ammontare presunto del reddito annuale, rinviando gli aggiustamenti al momento del conguaglio di fine anno, allorchè detto ammontare di reddito risulterà definitivamente determinato.

I criteri fin qui esposti valgono a maggior ragione in sede di prima applicazione della ulteriore detrazione, dove i sostituti, per una più esatta proiezione del reddito annuale precedente, dispongono anche di elementi retributivi attuali relativamente ad un considerevole periodo dell'anno in corso.

Per quanto concerne i lavoratori dipendenti assunti nel corso dell'anno 1983, non potendosi fare riferimento alle retribuzioni dell'anno precedente, il datore di lavoro, sulla base degli elementi desumibili dai contratti di lavoro, valuterà preventivamente l'ammontare complessivo delle retribuzioni che dovrà corrispondere ai predetti nuovi dipendenti dalla data di assunzione alla fine dell'anno, regolandosi poi fin dal primo periodo di paga, sulla scorta dei criteri sopra esposti, a seconda che tale ammontare complessivo superi o meno il limite di 16 milioni di lire. Nella valutazione che il datore di lavoro dovrà effettuare nei confronti di detti dipendenti ai fini dell'attribuzione dell'ulteriore detrazione, saranno altresì tenute presenti le retribuzioni eventualmente percepite dagli stessi sulla base di un precedente rapporto di lavoro cessato durante l'anno in corso.

Il datore di lavoro sospenderà invece, se possibile, l'attribuzione di qualsiasi ulteriore detrazione a partire dal periodo di paga nel quale si verifichi per il prestatore di lavoro una variazione permanente nella sua posizione retributiva (per promozione, per nuovo contratto di lavoro, ecc.) che faccia superare, con riferimento all'intero anno, il limite massimo di 16 milioni di lire, rinviando al conguaglio di fine anno il recupero delle quote già attribuite ovvero la concessione di quelle sospese qualora dovesse risultare in tale sede che non è stato superato il suddetto limite massimo.

A conclusione dell'argomento si ritiene utile rammentare che l'ulteriore detrazione in esame, oltre ad essere estesa espressamente dalla legge a favore delle pensioni ed assegni similari (purchè i titolari siano residenti nello Stato), trova applicazione anche per alcuni dei redditi che l'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 assimila a quello di lavoro dipendente, e precisamente per quelli contemplati dalla lettera *a*) e dalla lettera *g*) (aggiunta dalla legge 3 novembre 1982, n. 835) dello stesso articolo e cioè:

per i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20% dai lavoratori soci delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca, che siano in possesso dei requisiti mutualistici indicati nel secondo comma dello stesso art. 47;

per le somme percepite a titolo di borsa di studio e di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale.

15. *Ulteriore detrazione d'imposta per i redditi di lavoro dipendente di minore importo.*

Per quanto riguarda l'ulteriore detrazione in esame occorre anzitutto precisare che la relativa disciplina sostanziale – illustrata nella prima parte della presente circolare – deve già aver trovato applicazione in sede di ritenuta alla fonte, fin dal mese di gennaio 1983, ai sensi dell'art. 4, comma terzo, del decreto-legge n. 953, che la legge di conversione si è limitata puntualmente a confermare. Ciò significa che, diversamente da quanto è stato stabilito per l'aggiustamento relativo alle altre detrazioni d'imposta, nessuna operazione, in ordine alla predetta ulteriore detrazione, si rende necessaria entro il mese di giugno 1983 da parte dei sostituti d'imposta.

Devesi inoltre rammentare che per l'applicazione della stessa detrazione – rapportata anch'essa al periodo di lavoro nell'anno – restano confermati i criteri illustrati con la circolare n. 37 del 10 dicembre 1976 e successive istruzioni ministeriali, primo fra tutti quello secondo il quale la concessione della ripetuta detrazione non è subordinata ad alcuna dichiarazione di spettanza da parte del dipendente o pensionato.

16. *Applicazione delle nuove e maggiori detrazioni d'imposta ai lavoratori stagionali.*

In proposito deve premettersi che tra i soggetti destinatari delle modifiche recate dalla legge in rassegna sono compresi naturalmente anche i cosidetti lavoratori stagionali, trattandosi pur sempre di titolari di reddito di lavoro dipendente, espressamente considerati dall'art. 3, comma terzo, della legge.

I datori di lavoro, pertanto, per i rapporti di lavoro a termine in corso alla data del 16 marzo 1983 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 53), e per quelli iniziati successivamente ma entro il corrente anno, dovranno applicare immediatamente, ove possibile, le modifiche avanti indicate, secondo le modalità illustrate nelle precedenti circolari sull'argomento e tenendo conto delle seguenti ulteriori specificazioni, mentre per i rapporti cessati anteriormente a tale data le anzidette nuove e maggiori detrazioni saranno riconosciute in sede di dichiarazione annuale dei redditi relativi all'anno 1983.

Per quanto riguarda in particolare i riflessi dell'aumento del limite di redditualità per la spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia, nonchè per l'attribuzione della quota esente nella maggiore misura di lire 96.000 e della ulteriore detrazione in misura decrescente, è appena il caso di richiamare quanto avanti precisato

in ordine al riconoscimento delle stesse detrazioni ai dipendenti a tempo indeterminato, nel senso che i datori di lavoro procederanno all'attribuzione anche a favore dei lavoratori stagionali delle nuove spettanze solo in base all'apposita comunicazione dei percipienti, facendo ovviamente riferimento all'ammontare del reddito annuo, certo o presunto.

Per le ipotesi di più rapporti di lavoro stagionale nell'anno – per le quali, ai fini della determinazione del reddito non assoggettabile a ritenuta, si tiene conto soltanto delle detrazioni d'imposta di cui il lavoratore non ha già fruito in relazione a precedenti rapporti di lavoro – potrebbe ora verificarsi che l'ammontare complessivo delle retribuzioni derivanti dai vari rapporti faccia perdere all'interessato, in tutto o in parte, il diritto alla ulteriore detrazione a scalare, nella misura acquisita nei rapporti precedenti.

In tali ipotesi, i datori di lavoro, a seconda dei casi provvederanno ad attribuire gli eventuali residui della minore ulteriore detrazione spettante e si asterranno da ogni successiva attribuzione di detta ulteriore detrazione, pur senza procedere al recupero delle quote fruite durante i rapporti precedenti e rivelatesi non più spettanti.

17. *Dichiarazioni di spettanza delle detrazioni d'imposta da parte dei percipienti.*

Ferma restando la disciplina generale per l'applicazione delle detrazioni d'imposta previste dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in ordine alla quale valgono le istruzioni impartite con le circolari n. 1/R.T. del 15 dicembre 1973 n. 13/R.T. del 20 novembre 1974, n. 34/R.T. del 5 dicembre 1975 e n. 65 del 24 maggio 1977, per quanto riguarda in pratica l'attribuzione delle maggiorazioni delle detrazioni già esistenti, i datori di lavoro e i soggetti erogatori di pensioni, in occasione del pagamento della mensilità (o del rateo di pensione) relativa al prossimo mese di giugno o, se possibile, a quello di maggio, o, addirittura, di aprile, provvederanno anzitutto ad attribuire automaticamente tali detrazioni (tranne quella per quota esente) nelle nuove misure, a favore di quei dipendenti e pensionati ai quali già spettavano le detrazioni stesse nelle precedenti misure, effettuando altresì i conguagli per regolarizzare le posizioni relative ai periodi di paga o ratei di pensione precedenti durante i quali hanno applicato le detrazioni d'imposta secondo la previgente normativa.

Per quanto riguarda invece. le detrazioni per carichi di famiglia (per coniuge, per figli minori e assimilati e per le altre persone a carico) conseguenti all'aumento del limite di redditualità per la configurazione di «a carico» di detti soggetti, i sostituti d'imposta procederanno alla attribuzione delle nuove spettanze – per le quali il diritto è maturato in conseguenza di tale aumento – solamente a seguito dell'apposita dichiarazione di spettanza da farsi dai dipendenti interessati, ancorché, per le persone diverse dai figli minori, detta dichiarazione necessiti della convalida delle persone medesime mediante l'attestazione di non possedere redditi superiori al nuovo ammontare di L. 2.750.000, da effettuarsi, a seconda dei casi, sul mod. 101 o sulla dichiarazione mod. 740 del beneficiario delle detrazioni.

Si rammenta, infatti, che in base alla precedente formulazione (recata dall'art. 10 della legge 13 aprile 1977, n. 114) dell'ultimo periodo del secondo comma, lettera *a*) del precitato art. 23, le detrazioni di cui al secondo comma dell'art. 15 e al primo e al terzo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, sono effettuate a condizione che il percipiente dichiari di avervi diritto e ne indichi la misura.

Tale formulazione, a seguito della ulteriore modifica apportata dall'art. 3, quarto comma, della legge, prevede ora che la suddetta dichiarazione di spettanza riguarda tutte le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, ivi compresa la detrazione per quota esente (in precedenza accordata «d'ufficio») e la ulteriore detrazione in misura decrescente per scaglioni di reddito fino a 16 milioni.

In relazione, pertanto, a tale ultima modifica, i sostituti d'imposta concederanno anche dette detrazioni d'imposta – nella misura spettante – solo in base alla apposita comunicazione dei percipienti circa la spettanza delle medesime, salvo la deroga innanzi prevista, limitatamente alla predetta ulteriore detrazione, circa la determinazione presuntiva del reddito annuale di lavoro dipendente e la conseguente genericità della formulazione adottata per detta dichiarazione di spettanza.

Naturalmente, qualora le anzidette comunicazioni (sia che trattasi di variazioni delle precedenti dichiarazioni, per quanto riguarda le detrazioni per carichi di famiglia, e sia di dichiarazioni nuove per ciò che concerne la quota esente e la ripetuta ulteriore detrazione) non pervengono in tempo utile per i conguagli da effettuare entro il mese di giugno 1983, i sostituti d'imposta non potranno che accordare tali detrazioni nei periodi di paga successivi e, comunque, non oltre il termine previsto per il conguaglio di fine anno.

Per completezza di argomento è appena il caso di rammentare, infine, che la concessione della ulteriore detrazione di imposta in misura fissa per redditi di lavoro dipendente non superiori a L. 4.500.000, non è subordinata ad alcuna dichiarazione di spettanza da parte del dipendente o pensionato.

18. *Adempimenti contabili dei sostituti d'imposta.*

Si rammenta anzitutto che, con riferimento alla disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, i sostituti d'imposta devono provvedere ad apportare nel libro matricola le variazioni che, a seguito delle modifiche avanti illustrate, si rendono necessarie per quanto riguarda il numero delle persone a carico di ciascun dipendente nonché le quote di tutte le detrazioni d'imposta di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, ivi compresa la detrazione per quota esente e la ulteriore detrazione a scalare per i redditi fino a lire 16 milioni.

Sempre in forza della richiamata disposizione, gli stessi sostituti devono registrare nel libro paga o nelle analoghe scritture sostitutive la quota delle nuove o maggiori detrazioni riconosciute a ciascun percipiente, nonché, con riferimento ad ogni periodo di paga, gli ammontari complessivi dei rimborsi e dei conguagli effettuati, con la specifica delle singole voci di detrazione che determinano i tali ammontari.

* * *

Si raccomanda agli uffici dell'Amministrazione finanziaria in indirizzo la massima divulgazione delle istruzioni contenute nella presente circolare e ogni utile assistenza agli interessati.

Le intendenze di finanza, che unitamente agli ispettorati compartimentali accuseranno ricevuta della presente circolare alla scrivente, sono pregate di trasmettere copia della stessa ai dipendenti uffici delle imposte, i quali, a loro volta, ne accuseranno ricevuta alle rispettive intendenze.

Il Ministro: FORTE

TABELLA *A*

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

ALIQUOTE PERCENTUALI PER SCAGLIONI DI REDDITO

Reddito (scaglioni in milioni di lire)	Aliquota
fino a 11	18
oltre 11 » 24	27
» 24 » 30	35
» 30 » 38	37
» 38 » 60	41
» 60 » 120	47
» 120 » 250	56
» 250 » 500	62
» 500	65

TABELLA *B*

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

ALIQUOTE CONDENSATE PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA (AL LORDO DELLE DETRAZIONI)

Aliquote percentuali per scaglione		Tasso percentuale di incidenza sull'ammontare massimo dello scaglione	Imposta dovuta sull'ammontare massimo dello scaglione (in migliaia di lire)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi nello scaglione (in migliaia di lire)
Reddito (in milioni di lire)	Aliquota			
1	2	3	4	5
fino a 11	18	18,00	1.980	18% —
oltre 11 » 24	27	22,875	5.490	1.980 + 27% sulla parte ecced. 11 milioni
» 24 » 30	35	25,30	7.590	5.490 + 35% » » 24 »
» 30 » 38	37	27,7632	10.550	7.590 + 37% » » 30 »
» 38 » 60	41	32,6167	19.570	10.550 + 41% » » 38 »
» 60 » 120	47	39,8083	47.770	19.570 + 47% » » 60 »
» 120 » 250	56	48,228	120.570	47.770 + 56% » » 120 »
» 250 » 500	62	55,114	275.570	120.570 + 62% » » 250 »
» 500	65	—	—	275.570 + 65% » » 500 »

TABELLA *C*

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

RAGGUAGLIO AL PERIODO DI PAGA DEGLI SCAGLIONI ANNUI DI REDDITO

Scaglioni di reddito (in milioni di lire)	Aliquota percentuale		Ampiezza degli scaglioni annui	Ragguaglio degli scaglioni annui a:			
				mese (12)	quindicina (24)	settimana (52)	giornata (365)
fino a 11	18	Su lire	11.000.000	916.667	458.333	211.538	30.137
da 11 a 24	27	Sulle suc. lire	13.000.000	1.083.333	541.667	250.000	35.616
» 24 » 30	35	» »	6.000.000	500.000	250.000	115.385	16.438
» 30 » 38	37	» »	8.000.000	666.667	333.333	153.846	21.918
» 38 » 60	41	» »	22.000.000	1.833.333	916.667	423.077	60.274
» 60 » 120	47	» »	60.000.000	5.000.000	2.500.000	1.153.846	164.384
» 120 » 250	56	» »	130.000.000	10.833.333	5.416.667	2.500.000	356.164
» 250 » 500	62	» »	250.000.000	20.833.333	10.416.667	4.807.692	684.931
oltre 500	65		—				

TABELLA *D*

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

DETRAZIONE D'IMPOSTA PER QUOTA ESENTE

Limiti di reddito	Importo annuo	Ragguaglio a:			
		mese (12)	quindicina (24)	settimana (52)	giornata (365)
Per reddito complessivo netto non superiore a L. 10.000.000	96.000	8.000	4.000	1.846	263
Per reddito complessivo netto superiore a L. 10.000.000	36.000	3.000	1.500	692	99

TABELLA *E*

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

DETRAZIONI DI IMPOSTA PER FAMILIARI A CARICO

Numero dei familiari a carico	Coniuge non a carico (misura normale)	Coniuge a carico (misura doppia)
Coniuge	—	240.000
Per un figlio	18.000	36.000
Per due figli	36.000	72.000
Per tre figli	54.000	108.000
Per quattro figli	72.000	144.000
Per cinque figli	102.000	204.000
Per sei figli	144.000	288.000
Per sette figli	186.000	372.000
Per otto figli	276.000	552.000
Per ogni altro figlio	114.000	228.000
Per ogni altra persona	12.000	12.000

TABELLA *F*

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA SENZA CONIUGE A CARICO

(Ragguagliate al periodo di paga)

Numero dei familiari a carico	Importo annuo	Ragguaglio a:			
		mese (12)	quindicina (24)	settimana (52)	giornata (365)
Per un figlio	18.000	1.500	750	346	49
Per due figli	36.000	3.000	1.500	692	99
Per tre figli	54.000	4.500	2.250	1.038	148
Per quattro figli	72.000	6.000	3.000	1.385	197
Per cinque figli	102.000	8.500	4.250	1.962	279
Per sei figli	144.000	12.000	6.000	2.769	395
Per sette figli	186.000	15.500	7.750	3.577	510
Per otto figli	276.000	23.000	11.500	5.308	756
Per ogni altro figlio	114.000	9.500	4.750	2.192	312
Per ogni altra persona	12.000	1.000	500	231	33

TABELLA *G*

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA CON CONIUGE A CARICO

(Ragguagliate al periodo di paga)

Numero dei familiari a carico	Importo annuo	Ragguaglio a:			
		mese (12)	quindicina (24)	settimana (52)	giornata (365)
Per coniuge	240.000	20.000	10.000	4.615	658
Per figli:					
un figlio	36.000	3.000	1.500	692	99
due figli	72.000	6.000	3.000	1.385	197
tre figli	108.000	9.000	4.500	2.077	296
quattro figli	144.000	12.000	6.000	2.769	395
cinque figli	204.000	17.000	8.500	3.923	559
sei figli	288.000	24.000	12.000	5.538	789
sette figli	372.000	31.000	15.500	7.154	1.019
otto figli	552.000	46.000	23.000	10.615	1.512
ogni altro figlio	228.000	19.000	9.500	4.385	625
Per ogni altra persona	12.000	1.000	500	231	33

TABELLA *H*

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA IN CASO DI « MANCANZA » DEL CONIUGE

(Ragguagliate al periodo di paga)

Numero dei familiari a carico	Importo annuo	Ragguaglio a:			
		mese (12)	quindicina (24)	settimana (52)	giornata (365)
Per il primo figlio	240.000	20.000	10.000	4.615	658
Per due figli (compreso il primo) 240.000 + 72.000 — 48.000	264.000	22.000	11.000	5.077	723
Per tre figli (compreso il primo) 240.000 + 108.000 — 48.000	300.000	25.000	12.500	5.769	822
Per quattro figli (compreso il primo) 240.000 + 144.000 — 48.000	336.000	28.000	14.000	6.462	921
Per cinque figli (compreso il primo) 240.000 + 204.000 — 48.000	396.000	33.000	16.500	7.615	1.085
Per sei figli (compreso il primo) 240.000 + 288.000 — 48.000	480.000	40.000	20.000	9.231	1.315
Per sette figli (compreso il primo) 240.000 + 372.000 — 48.000	564.000	47.000	23.500	10.846	1.545
Per otto figli (compreso il primo) . 240.000 + 552.000 — 48.000	744.000	62.000	31.000	14.308	2.038
Per nove figli (compreso il primo) 240.000 + 552.000 + 228.000 — 48.000 . .	972.000	81.000	40.500	18.692	2.663
Per ogni altra persona	12.000	1.000	500	231	33

TABELLA *I*

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

DETRAZIONE D'IMPOSTA PER SPESE INERENTI ALLA PRODUZIONE DEL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE, DETRAZIONE PER ONERI DEDUCIBILI ED ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE DI IMPORTO NON SUPERIORE A L. 4.500.000.

Importo annuo	Ragguaglio a:			
	mese (12)	quindicina (24)	settimana (52)	giornata (365)
252.000	21.000	10.500	4.846	690
18.000	1.500	750	346	49
180.000	15.000	7.500	3.462	493

TABELLA *L*

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Scaglioni di reddito	Importo annuo	Ragguaglio a:			
		mese (12)	quindicina (24)	settimana (52)	giornata (365)
fino a 9.000.000	324.000	27.000	13.500	6.231	888
da 9.000.001 a 10.000.000	276.000	23.000	11.500	5.308	756
da 10.000.001 a 12.000.000	156.000	13.000	6.500	3.000	427
da 12.000.001 a 15.000.000	84.000	7.000	3.500	1.615	230
da 15.000.001 a 16.000.000	60.000	5.000	2.500	1.154	164

TABELLA *M*

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Limiti di reddito entro i quali opera il correttivo

da	9.000.000	a	9.058.535
»	10.000.000	»	10.146.340
»	12.000.000	»	12.098.629
»	15.000.000	»	15.032.876
»	16.000.000	»	16.082.191

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1982, n. 953:
Misure in materia tributaria.

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 359 del 31 dicembre 1982)

(*Omissis*)

Art. 4.

Le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 27 settembre 1982, n. 683, si applicano anche ai redditi posseduti nell'anno 1983.

Sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nell'anno 1983 i sostituti d'imposta devono procedere all'applicazione delle maggiori detrazioni previste dal primo comma non oltre il mese di marzo dello stesso anno eseguendo altresì entro lo stesso termine eventuali conguagli relativi al periodo decorso dal 1° gennaio 1983.

Con effetto dal 1° gennaio 1983 l'ulteriore detrazione di imposta di L. 130.000 di cui all'articolo 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, è elevata a L. 180.000 e l'importo di L. 3.500.000, previsto dallo stesso articolo, è elevato a L. 4.500.000.

(*Omissis*).

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA: Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione (Misure in materia tributaria)

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 dell'8 marzo 1983)

(*Omissis*).

Art. 3.
(*Sostituisce l'articolo* 4)

[1] La tabella delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche allegata alla legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituita dalla seguente:

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
ALIQUOTE PERCENTUALI PER SCAGLIONI DI REDDITO

Reddito (scaglioni in milioni di lire)	Aliquota %
fino a 11	18
oltre 11 » 24	27
» 24 » 30	35
» 30 » 38	37
» 38 » 60	41
» 60 » 120	47
» 120 » 250	56
» 250 » 500	62
» 500	65

[2] Continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 1 della legge 27 settembre 1982, n. 683. Tuttavia l'ammontare della detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato è elevata, a partire dal 1° gennaio 1983, a lire 240.000. Dalla stessa data è altresì elevata a L. 252.000 la detrazione spettante a fronte delle spese di produzione del reddito di cui al primo comma, lettera *a*), dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e sono elevati, rispettivamente, a L. 270.000 e a L. 252.000 gli importi indicati nel secondo comma dello stesso articolo. È infine elevato, a partire dalla stessa data, a L. 2.750.000 il limite di redditualità previsto nei numeri 1, 2 e 3 del secondo comma dell'art. 15 dello stesso decreto.

[3] **Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,** sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 15, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si detraggono, per quota esente, L. 96.000 se il reddito complessivo netto non supera L. 10 milioni ovvero L. 36.000 se lo stesso reddito supera detto importo »;

all'articolo 16, nel primo comma, è aggiunta la seguente lettera:

« *c*) una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, nella misura di:

L. 324.000, se il reddito di lavoro dipendente non supera 9 milioni di lire;

L. 276.000, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 9 milioni, ma non a 10 milioni di lire;

L. 156.000, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 10 milioni, ma non a 12 milioni di lire;

L. 84.000, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 12 milioni, ma non a 15 milioni di lire;

L. 60.000, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15 milioni, ma non a 16 milioni di lire.

Se gli ammontari del reddito di lavoro dipendente sono superiori a 9, 10, 12, 15 e 16 milioni di lire, la detrazione è aumentata nella misura necessaria ad evitare che, per effetto del minor importo della detrazione stessa, detti ammontari si riducano ad un importo inferiore a quello che residua nello scaglione precedente dopo lo scomputo dell'imposta lorda ad esso corrispondente, diminuita della rispettiva detrazione »;

all'articolo 16, nel secondo comma, dopo le parole « si detrae dall'imposta » sono aggiunte le seguenti: « oltre alla ulteriore detrazione di cui alla lettera *c*) del comma precedente eventualmente spettante alle condizioni ivi previste »,

all'articolo 16, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Le detrazioni di cui ai commi precedenti competono in aggiunta a quelle previste nell'articolo 15 e fino alla concorrenza della imposta lorda relativa ai redditi di lavoro dipendente che concorrono alla formazione della base imponibile »;

dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:

« Art. 16-*bis*. — Se alla formazione della base imponibile concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo e di impresa di cui all'articolo 72 compete una ulteriore detrazione d'imposta, non cumulabile con la detrazione di cui alla lettera *c*) del primo comma dell'articolo precedente, di L. 200.000 se il reddito di lavoro autonomo e di impresa, cumulativamente, non supera lire 6 milioni ovvero di L. 100.000 se tale reddito è superiore a 6 milioni, ma non a lire 12 milioni. La ulteriore detrazione non compete per i redditi di lavoro autonomo determinati forfettariamente ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 50 e per i redditi di impresa determinati forfettariamente ai sensi dell'articolo 72-*bis*. Se l'ammontare del reddito di lavoro autonomo e di impresa, cumulativamente, è superiore a 6 milioni e a 12 milioni di lire, la detrazione è aumentata nella misura necessaria ad evitare che, per effetto del minore importo della detrazione stessa, detti ammontari si riducano ad un importo inferiore a quello che residua nello scaglione precedente dopo lo scomputo dell'imposta lorda ad esso corrispondente, diminuita della rispettiva detrazione.

La detrazione di cui al comma precedente compete in aggiunta a quelle previste nell'articolo 15 e fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa ai redditi di lavoro autonomo e di impresa che concorrono alla formazione della base imponibile »;

all'articolo 20, terzo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Nella ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 16 competono soltanto le detrazioni previste dalle lettere *a*) e *c*) di detto articolo »;

il quinto comma dell'articolo 50 è sostituito dal seguente:

« Se l'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta non è superiore a 18 milioni di lire il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è determinato, in deroga alle disposizioni dei primi tre commi, nelle seguenti misure: 70 per cento dell'ammontare dei compensi fino a 10 milioni di lire, 75 per cento dell'ammontare dei compensi superiori a 10 milioni ma non a 14 milioni di lire, 80 per cento dell'ammontare dei compensi superiori a 14 milioni ma non a 18 milioni di lire. Il contribuente che non intende avvalersi di questa disposizione deve darne comunicazione all'ufficio nella dichiarazione annuale »;

all'articolo 72-*bis*, primo comma, le parole « dodici milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto milioni di lire », e le lettere *a*), *b*), *c*), *d*) sono sostituite dalle seguenti:

« *a*) imprese artigiane e in genere esercenti trasporti e attività connesse, prestazioni alberghiere, somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali; sull'ammontare dei ricavi fino a dieci milioni di lire il coefficiente 30 per cento, per i ricavi superiori a dieci milioni ma non a quattordici milioni di lire il coefficiente 35 per cento e per i ricavi superiori a quattordici milioni sino a diciotto milioni di lire il coefficiente 40 per cento;

b) commercianti al minuto compresi gli ambulanti; sull'ammontare dei ricavi fino a dieci milioni di lire il coefficiente 20 per cento, per i ricavi superiori a dieci milioni ma non a quattordici milioni di lire il coefficiente 30 per cento e per i ricavi superiori a quattordici milioni di lire sino a diciotto milioni di lire il coefficiente 35 per cento;

c) vendita di generi di monopoli e di valori bollati postali e simili; sull'ammontare dei ricavi fino a dieci milioni di lire il coefficiente 50 per cento, per i ricavi superiori a dieci milioni ma non a quattordici milioni di lire il coefficiente 55 per cento e per i ricavi superiori a quattordici milioni di lire fino a diciotto milioni di lire il coefficiente 60 per cento;

d) intermediari e rappresentanti di commercio; sull'ammontare dei ricavi fino a dieci milioni di lire il coefficiente 50 per cento, per i ricavi superiori a dieci milioni ma non a quattordici milioni di lire il coefficiente 55 per cento e per i ricavi superiori a quattordici milioni sino a diciotto milioni di lire il coefficiente 60 per cento ».

[4] Nell'articolo 23, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'ultimo periodo della lettera *a*) è sostituito dal seguente: « Le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono effettuate a condizione che il percipiente dichiari di avervi diritto e ne indichi la misura ».

[5] L'ulteriore detrazione di imposta di lire 130.000 di cui all'articolo 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 52, è elevata a lire 180.000 e l'importo di lire 3.500.000 previsto dallo stesso articolo è elevato a lire 4.500.000.

[6] Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1983.

[7] I sostituti di imposta devono procedere alla applicazione delle disposizioni del presente articolo non oltre il terzo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli eventuali conguagli di imposta relativi al periodo decorso dal 1° gennaio 1983 devono essere effettuati, per un importo non inferiore ai tre quarti del loro ammontare, contestualmente alla prima applicazione delle disposizioni medesime e, per la quota residua, nel mese di dicembre 1983.

[8] In rapporto al tasso d'inflazione, calcolato tenendo conto della variazione percentuale dell'indice medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nel periodo 1° dicembre 1983-30 novembre 1984 rispetto all'indice medio relativo al periodo 1° dicembre 1982-30 novembre 1983, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 dicembre 1984, sono stabiliti, ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1984, entro e non oltre il limite massimo di aumento del 10 per cento, i nuovi importi delle detrazioni per carichi di famiglia, per spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro dipendente; nonché i nuovi importi della ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente e autonomo e i relativi limiti di reddito afferenti ai singoli scaglioni, stabiliti dal presente articolo.

(*Omissis*).

(2936)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(4651079/9) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.